

IMU E TRIBUTI LOCALI

Saldo IMU/TASI: indicazioni sulla corretta aliquota da utilizzare

di **Alessandro Bonuzzi**

Il **prossimo 18 dicembre** scade il termine per il versamento della **seconda rata** dell'IMU e della TASI per l'**anno 2017**. Nei giorni scorsi il **MEF** ha pubblicato sul proprio sito internet un [documento](#) contenente alcune indicazioni utili per la corretta individuazione delle **aliquote** applicabili.

Nella circostanza il Ministero ha ricordato che il versamento deve essere eseguito a **saldo** dell'imposta dovuta per l'intero periodo d'imposta, con eventuale **conguaglio** sulla prima rata versata, sulla base delle **delibere** comunali approvate **per l'anno 2017** a condizione che:

1. la delibera sia stata **adottata entro il 31 marzo 2017**;
2. la delibera sia stata **pubblicata** sul sito internet www.finanze.it **entro il 28 ottobre 2017**;
3. l'**aliquota** fissata per la singola fattispecie impositiva **non** sia stata **aumentata** rispetto a quella applicabile nell'anno 2015.

L'**adozione** della delibera costituisce un vero e proprio spartiacque ai fini dell'aliquota da utilizzare. Infatti, nel caso in cui si riscontri che la **delibera sia stata approvata dal comune oltre il termine del 31 marzo 2017**, il versamento va effettuato tenendo conto delle **aliquote** vigenti nell'anno **2016**.

Derogano a questa regola le ipotesi di esercizio da parte del comune del potere di **autotutela amministrativa** volto all'eliminazione di un vizio di legittimità o alla correzione di un errore materiale, oltre alle fattispecie espressamente previste dalla legge, tra cui:

- il **dissesto finanziario**, per effetto del quale l'ente locale è tenuto a deliberare le aliquote nella misura massima consentita e deve farlo a prescindere dall'avvenuta scadenza del termine di approvazione del bilancio;
- l'accertamento negativo sulla permanenza degli **equilibri di bilancio**, che consente all'ente locale di variare in aumento le aliquote entro il 31 luglio di ciascun anno.

La medesima conseguenza si verifica qualora non vi sia **alcuna delibera** dell'IMU e della TASI pubblicata per l'anno 2017 oppure la **delibera sia stata pubblicata oltre il 28 ottobre 2017**: in entrambi i casi il versamento del saldo deve essere effettuato sulla base delle **aliquote** vigenti nell'anno **2016**.

Si devono comunque utilizzare le aliquote 2017, ancorché la relativa delibera sia stata

pubblicata dopo lo scorso 28 ottobre, per i comuni in **dissesto finanziario** nonché quando la delibera è stata adottata nell'esercizio del potere di **autotutela amministrativa** volto all'eliminazione di un vizio di legittimità o alla correzione di un errore materiale.

Qualora, poi, una delibera, pubblicata entro il 28 ottobre 2017, sia stata **ripubblicata dopo tale data** per la correzione di un errore (con la nota "**errata corrige**"), ai fini del versamento, valgono le aliquote 2017 così come individuate nella **seconda pubblicazione**.

Infine, relativamente all'ultima condizione, laddove emerga che la delibera pubblicata per l'anno 2017 stabilisca, per una o più fattispecie, un **aumento** delle aliquote dell'IMU o della TASI rispetto all'anno **2015**, tale aumento è **inefficace**. Il versamento deve essere effettuato sulla base dell'**aliquota 2016**, salvo il caso in cui anche quest'ultima risulti più alta rispetto a quella prevista per l'anno 2015. In tale ipotesi, rileva l'**aliquota** applicabile nell'anno **2015**.

Sul punto va però precisato che:

- la sospensione degli aumenti dei tributi locali non trova applicazione per i comuni che deliberano il **dissesto** e il **predissesto**;
- se nel 2015 è stata prevista dal comune la **maggiorazione** della **TASI** dello **0,8 per mille**, la stessa può essere applicata nell'anno 2017, solo, però, se espressamente confermata nell'anno 2016.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >